**CONCESSIONE IN USO DI LOCALE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE IN REGIME DI CONVENZIONE SON IL SSR**

**-SCRITTURA PRIVATA IN MODALITÁ ELETTRONICA-**

L’anno duemila… addì ……….. del mese di ……………. a Lignano Sabbiadoro, nella sede comunale, tra i signori

* LUSIN Paolo Giuseppe, nato a Palmanova il 01.101963 che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Lignano Sabbiadoro, codice fiscale 83000710307 e partita IVA 00163880305, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Area Tecnica, giusto provvedimento del Sindaco prot. n. 32032 del 29.08.2017;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in via \_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_);

Premesso che

il comune di Lignano Sabbiadoro è proprietario dell’immobile sito in via Tarvisio n. 5, Foglio 42 mapp. 1205 sub 6;

con delibera di giunta n. 135 del 18.06.2021 venivano determinati gli atti d’indirizzo per la concessione in uso di locale presso il pronto soccorso per l’assistenza medica di base;

con determina n. 452 del 21.06.2021 si procedeva all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso di locale da adibire ad ambulatorio per assistenza sanitaria di base in regime di convenzione son il SSR e contestualmente si approvava la documentazione di gara;

con determinazione n. …………… del …………., è stato dichiarato aggiudicatario ………………………………

**TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 OGGETTO**

Il Comune di Lignano Sabbiadoro, come sopra rappresentato, affida in concessone d’uso a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che accetta, il locale destinato ad ambulatorio situato in via Tarvisio al pianoterra del civico nr. 5 (come da planimetria allegata).

**ART. 2 DURATA E RINNOVO**

Il contratto avrà durata di anni due, eventualmente rinnovabili su autorizzazione della Giunta previa rivalutazione della situazione complessiva dell'offerta sanitaria di medicina generale a favore dei residenti,a decorrere dalla stipula del contratto.

Decorso tale termine la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta.

**ART. 3 CANONE**

Il canone di concessione viene dalle parti stabilito in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) annui, ovvero € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al mese, oltre IVA di legge.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mensilmente alla Tesoreria comunale, IBAN n. IT32 V070 8563 9100 1121 0031 804 intestato a Comune di Lignano Sabbiadoro e non sarà soggetto ad adeguamento ISTAT**.**

**ART. 4 GARANZIE**

Oltre al canone di concessione dovrà essere depositata la cauzione di cui al punto 11 dell’avviso, di importo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Nel caso il contratto prosegua per ulteriori 2 anni, prima del rinnovo, dovrà essere presentata ulteriore fideiussione per i restanti due anni per un importo pari al 10% dell’importo complessivo dovuto fino al termine del contratto.

Tale somma resta vincolata fino al completo esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e potrà essere trattenuta dall’Amministrazione a titolo di risarcimento nel caso di danneggiamento del locale e di ogni attrezzatura o bene mobile presente all’interno del locale stesso. L’Amministrazione provvederà all’esatta quantificazione dei danni che il Concessionario si obbliga a risarcire.

**ART. 5 LOCALI, ARREDI, ATTEZZATURE**

L’immobile sopra indicato viene assegnato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, al concorrente che sarà risultato aggiudicatario della procedura.

Il concessionario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune, dovrà provvedere a proprio carico all’arredamento del locale, come da prescrizioni dell’Azienda Sanitaria.

Al termine della concessione il concessionario ha la facoltà di rimuovere gli arredi, purché ciò non rechi danno all’immobile, restando in capo allo stesso la proprietà delle addizioni.

Qualora il concessionario non eserciti tale facoltà gli arredi e le addizioni vengono acquisiti al patrimonio comunale senza che nulla gli sia dovuto.

**ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Udine.

**ART. 7 RISOLUZIONE E RECESSO**

E’consentito il recesso alle parti con preavviso minimo di 30 giorni.

In caso di mancato preavviso da parte del conduttore, dovrà essere versata al Comune una penale pari ad una mensilità del canone.

E’ ammessa la risoluzione nei casi previsti dal codice civile.

**ART. 10 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte e tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

**ART. 9 NORME FINALI**

Il rapporto fra l’Amministrazione ed il Concessionario si configura come atto di concessione d’uso a titolo oneroso e pertanto il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia**.**